

ENTE PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE

- Art.1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di redazione del nuovo Piano di Gestione Forestale della Tenuta di San Rossore, dato che quello del periodo 2005-2019 è scaduto.

La gestione del complesso forestale della Tenuta di San Rossore secondo un Piano di Gestione almeno decennale è, oltre che un obbligo di legge (LR 39/2000 e ss mm e ii) anche obiettivo dell'Ente parco per conformare la gestione del bosco a principi di Selvicoltura "prossima alla natura" (selvicoltura naturalistica), nel rispetto sia della lunga storia di pianificazione e gestione forestale della Tenuta sia della sua crescente importanza naturalistica.

Oltre al nuovo Piano di Gestione Forestale dovrà essere redatto uno Studio di incidenza, ai sensi del DPR 357/1997 come modificato dal D. Lgs 120/2003 di attuazione delle direttive comunitarie "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli selvatici" 2009/147, e della LR 30/2015, art. 88 e ss. Esso dovrà esaminare tutti i possibili impatti, positivi e negativi, che gli interventi previsti nel nuovo Piano possono avere su specie ed habitat del Sito ZPS/ZSC Selva Pisana (codice Natura 2000 IT5170002) e dovrà essere redatto da personale in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito naturalistico.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e negli ulteriori atti di gara, degli accordi sindacali, nazionali e territoriali, relativi al personale dipendente del settore di riferimento e di tutta la normativa vigente in materia di utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

- Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Per l'esecuzione del servizio dovranno essere svolti tutti i sopralluoghi e rilievi necessari, oltre alla raccolta della documentazione precedente e di ogni pubblicazione scientifica e tecnica utile a proporre le indicazioni gestionali di Piano.
2. L'esecutore dovrà seguire le linee guida generali redatte dall'Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali, presentate ad ARTEA per il finanziamento sul PSR del Progetto "conoscere e gestire il bosco di San Rossore" e nella "relazione tecnica" allegate al presente capitolato.
3. Mentre per la redazione del Piano di gestione è indispensabile la o le figure professionali del dottore in scienze forestali, per gli approfondimenti tematici e in particolare per lo Studio di incidenza è necessario l'apporto professionale di uno o più soggetti (anche Biologi, Naturalisti, oltre che Agronomi e Forestali) dotati di documentata esperienza e conoscenze naturalistiche e nel settore della Valutazione d'incidenza. Non sono ammessi Studi di incidenza redatti unicamente dallo stesso soggetto che ha redatto il Piano.
4. Durante la redazione sono previsti momenti di confronto con gli Uffici tecnici del Parco ed eventuali incontri di condivisione con altri soggetti interessati, indicati dal Parco.
5. Gli Uffici del Parco forniranno il supporto logistico necessario (accessi, documentazione tecnico scientifica disponibile). La strumentazione tecnica necessaria per i rilievi è a totale carico del soggetto esecutore.
6. Gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo e digitale.

- Art. 3- Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. Il termine per la consegna degli elaborati è di otto mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Per l'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.
3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, fino alla consegna dell'elaborato finale.

- Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione

L'appalto sarà affidato, mediante procedura negoziata, al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara. Il prezzo a base di gara è stabilito in € 84.000, oltre IVA se dovuta ad oneri professionali.

Con il corrispettivo pattuito a mezzo dell'offerta presentata l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento di detto corrispettivo, essendo escluse revisioni del prezzo durante l'anno naturale di durata del contratto e non venendo comunque riconosciuti interessi di mora.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione della prestazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura del contratto originario.

La Ditta aggiudicataria presenterà fatture bimestrali per l'importo pari ad euro 21.000 ridotto in base al ribasso offerto, oltre IVA ed oneri professionali se dovuti.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui il soggetto aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Le fatture, elettroniche intestate a ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI – codice fiscale 93000640503, UFUCTU devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG;

Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel

rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Tali fatture saranno ammesse a pagamento entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'Ente Parco regionale, previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono tali termini.

Il pagamento del corrispettivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12 del presente Capitolato, verrà effettuato ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge 25.1.1994 n. 82, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

L'ultima fattura sarà ammessa a pagamento con provvedimento di saldo e svincolo della cauzione.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici dell'Ente parco regionale. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

- Art. 5 - Cauzione

Avvenuta l'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dall'art.103 del D.LGS. 50/16 e con le modalità in esso riportate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali sull'importo contrattuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

- Art. 6- Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal soggetto aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici e personale. In proposito l'Impresa appaltatrice, previa ricognizione dei luoghi oggetto del servizio, si dichiara idonea, organizzata ed attrezzata a svolgerlo ed a proprio rischio.

- Art. 7- Sede Operativa

L'aggiudicatario dovrà possedere oppure, in mancanza, costituire una sede operativa nell'ambito del Comune di Pisa o di San Giuliano Terme entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva.

-Art. 8 - Personale utilizzato nell'appalto

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente attraverso personale qualificato ed individuato in sede di offerta. Personale diverso necessario per supportare le attività oggetto dell'appalto dovrà preventivamente essere autorizzato dall'ente parco.

La stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico- regolamentari vigenti ed i CCNL di categoria.

- Art. 9 - Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore

L'Impresa appaltatrice si impegna:

1. ad attribuire la responsabilità del coordinamento dei servizi oggetto del presente appalto, e tutti gli obblighi connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la stazione

appaltante, ad un soggetto (persona fisica o gruppo di coordinamento) che sarà l'unico referente per l'Ente parco regionale e che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo all'Ente Parco regionale un recapito telefonico (telefono cellulare) i cui elementi curricolari sono stati presentati in sede di offerta. Tale soggetto referente costituirà unico e preciso punto di riferimento per gli uffici dell'Ente Parco regionale.

2. ad assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto;

Resta inteso che l'Appaltatore esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente il rapporto di lavoro con il proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

- Art. 10 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

- Art. 11- Periodi ed orari di servizio

Il servizio sarà svolto in autonomia riguardo orari e tempi; gli orari di accesso alla Tenuta per sopralluoghi e rilievi dovrà essere garantito con orari da concordare con gli Uffici del Parco.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, non esiste l'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

- Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare all'Ente parco regionale gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- Art 13- Infortuni e danni

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'ente parco, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.

L'Ente Parco regionale è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario è parimenti responsabile di ogni danno che possa derivare all'ente parco regionale e ai terzi per fatti o attività connessi ai servizi oggetto di gara.

- Art. 14 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato o sia incompleto o non rispondente, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, l'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore, con l'unica preliminare formalità della contestazione dell'addebito, per ogni settimana di mancato espletamento del servizio, una penale calcolata settimanalmente pari a 700 euro.

La contestazione dell'inadempienza è inviata per scritto al soggetto aggiudicatario tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'ente, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'appaltatore di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero per ognuno dei casi sopra previsti più di 4 volte in un periodo di sei mesi, l'ente parco, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto. L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni.

In ogni caso l'ente parco si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Appaltatore, rivalendosi eventualmente anche sulla cauzione.

- Art. 15- Risoluzione del contratto per inadempimento

Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Ente parco regionale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi attraverso l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

In particolare, l'Ente parco avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze reiterate e documentate, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;

- - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- - in caso di cessione del contratto ad altri;

- - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto;
- - per prolungata interruzione non motivata del servizio;
- - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- - difformità nell'applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall'ente parco regionale;
- - per assenza ingiustificata del soggetto referente del coordinamento di cui all'art. 10 del presente Capitolato, sostituzione dello stesso con altre persone non preventivamente concordata con l'Ente Parco
- - irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'ente parco ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ente parco regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/16, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'ente parco si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

- Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile:

1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

2. In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia

dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'ente parco regionale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all' articolo 20, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto.

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari il presente appalto si risolve di diritto.

5. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del DPR 445/2000;

6. In tutti i casi previsti dall'art.108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

- Art.17 - Subappalto

L'Appaltatore potrà sub-appaltare il servizio alle condizioni di cui all'art.105 del D.LGS 50/16 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) del D.LGS 50/16 e ss mm e ii, non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall'eventuale sub-appaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'Appaltatore.

- Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 74 del 04/012/2019 pubblicato sul sito dell'Ente Parco nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

- Art. 19 – Stipula del contratto – spese, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del dell'ente parco regionale e sottoscritto mediante firma digitale.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la pubblicazione della gara sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

- Art. 20- Foro competente

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Pisa. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/16, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso art. 209, comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

-Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, e il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Tenuta di San Rossore, loc. Cascine Nuove 56124 Pisa; PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it ed è finalizzata unicamente alla gestione della procedura amministrativa in oggetto.

Gli estremi di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

email : dpo@sanrossore.toscana.it

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio della presente concessione. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento (Area Amministrativa/Fruizione) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il concessionario ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei dati.

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

-Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/16, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Il Direttore dell'Ente Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Ing Riccardo Gaddi